

## ALLEGATO 4 – TER

## ELENCO DELLE REGOLE DI COMPORTAMENTO DEL DISTRIBUTORE

Il distributore ha l'obbligo di mettere a disposizione del pubblico il presente documento nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, oppure pubblicarlo su un sito internet ove utilizzato per la promozione e il collocamento di prodotti assicurativi, dando avviso della pubblicazione nei propri locali. Nel caso di offerta fuori sede o nel caso in cui la fase precontrattuale si svolga mediante tecniche di comunicazione a distanza, il distributore consegna o trasmette al contraente il presente documento prima della sottoscrizione della proposta o, qualora non prevista, del contratto di assicurazione.

Intermediario che entra in contatto con cliente:

Banco di Credito P. Azzoaglio S.p.a.

Stato membro di origine: Italia

Sede legale: Via A. Doria, 17 – 12073 Ceva (CN)

Numero iscrizione Elenco annesso al RUI: D00027031

Data inizio attività in Italia: 01/02/2007

Tel: 0174 7241

Fax: 0174 724252

Posta Elettronica Certificata (PEC): [direzione@pec.azzoaglio.it](mailto:direzione@pec.azzoaglio.it)

Sito web: [www.azzoaglio.it](http://www.azzoaglio.it)

Gli estremi identificativi e di iscrizione degli intermediari possono essere controllati visionando il registro unico degli intermediari assicurativi e riassicurativi sul sito dell'IVASS [www.ivass.it](http://www.ivass.it).

Sull'attività svolta dall'intermediario ha competenza di vigilanza l'ivass.

Attività competente alla Vigilanza sull'attività svolta

IVASS – Via del Quirinale, nr. 21 – 00187 ROMA

Fax. 0642133206, pec [ivass@pec.ivass.it](mailto:ivass@pec.ivass.it), <https://www.ivass.it/consumatori/reclami/index.html>

## Sezione I – Regole generali per la distribuzione di prodotti assicurativi

La Banca, prima della sottoscrizione della proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del primo contratto di assicurazione

- a) consegna/trasmette al contraente l'Allegato 3 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informativa al distributore" e lo mette a disposizione nei propri locali, anche mediante apparecchiature tecnologiche, e/o lo pubblica sul sito internet; b) consegna al contraente copia dell'Allegato 4 al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto assicurativo non-IBIP";
- c) consegna al contraente copia della documentazione precontrattuale e contrattuale prevista dalle vigenti disposizioni, copia della polizza e di ogni altro atto o documento da esso sottoscritto;
- d) propone o raccomanda contratti coerenti con le richieste e le esigenze di copertura assicurativa e previdenziale del contraente o dell'assicurato, acquisendo a tal fine, dal contraente stesso, ogni utile informazione;
- e) se il prodotto assicurativo risponde alle richieste ed esigenze, informa il contraente di tale circostanza, dandone evidenza in un'apposita dichiarazione. In mancanza di tale dichiarazione, il prodotto assicurativo non può essere distribuito;
- f) valuta se il contraente rientra nel mercato di riferimento identificato per il contratto di assicurazione proposto e non appartiene alle categorie di clienti per i quali il prodotto non è compatibile, nonché adotta opportune disposizioni per ottenere dai produttori le informazioni di cui all'articolo 30–decies comma 5 del Codice delle Assicurazioni Private (c.d. CAP) e per comprendere le caratteristiche e il mercato di riferimento individuato per ciascun prodotto;
- g) fornisce al contraente in forma chiara e comprensibile informazioni oggettive sul prodotto, illustrandone le caratteristiche, la durata, i costi e i limiti della copertura ed ogni altro elemento utile a consentire al contraente stesso di prendere una decisione informata.

## Sezione II – Regole supplementari per la distribuzione di prodotti di investimento assicurativo

La Banca, prima della sottoscrizione di ciascuna proposta di assicurazione o, qualora non prevista, del contratto: a) consegna/trasmette al contraente copia dell'Allegato 4-bis al Regolamento IVASS n. 40/2018 "Informazioni sulla distribuzione del prodotto d'investimento assicurativo" e copia dei contratti e di ogni altro documento da egli sottoscritto; b) valuta la coerenza, l'adeguatezza oppure l'appropriatezza del prodotto di investimento assicurativo proposto; c) osserva gli ulteriori obblighi comportamentali previsti dalla normativa vigente; d) fornisce le informazioni di cui all'articolo 121-sexies, commi 1 e 2, del Codice delle Assicurazioni Private.